



COMUNE DI NOALE

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 Del 20-12-13

**Oggetto: ATTUAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 21 DEL D.L. 18/10/2012, N. 179
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 17/12/2012, N. 221. CONTINUITA'
NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A MEZZO DI VERITAS S.P.A.**

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della votazione risultano:

CELEGHIN MICHELE	P	Sorino Stefano	P
Dalla Vecchia Paolo	A	Michielan Riccardo	P
Cervesato Michele	P	Mattiello Giuseppe	P
Muffato Andrea	P	Zalunardo Carlo	A
Gobbato Luciano	P	Andreotti Patrizia	P
Barin Michela	P	Felice Domenico	A
Furlan Fabio	P	Attombri Vittorino	P
Vallotto Sergio	P	Dini Alessandra	P
Damiani Renato	P	Casotto Massimo	P
Scapin Ilaria	P	Tegon Gianni	P
Famengo Renzo	P		

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 3.

Presiede l'adunanza il Signor CELEGHIN MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor ZAMPIERI GIOVANNI.

Sono scrutatori i Signori:

Scapin Ilaria
Sorino Stefano
Attombri Vittorino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CELEGHIN MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Noale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Zampieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- VERITAS s.p.a. è una società *in house providing* che svolge servizi pubblici su affidamento degli enti locali soci;
- gli Enti Locali soci hanno deliberato la partecipazione a Veritas s.p.a. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- i Comuni soci hanno concordemente e in maniera convergente deliberato la loro partecipazione con gli atti che presentano i medesimi contenuti per l'organizzazione dei servizi pubblici a mezzo del modello *in house providing*, deliberazioni del Consiglio Comunale di Noale n. 7 del 7/02/2007 e n. 77 del 19/12/2007;
- l'attuale configurazione di VERITAS s.p.a. è stata determinata dagli enti locali soci, con deliberazioni del Consiglio Comunale, al fine di organizzare l'erogazione dei vari servizi pubblici mediante affidamento diretto e gestione "in house";
- VERITAS s.p.a., società *in house providing* costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risulta dall'aggregazione di alcune preesistenti società (VESTA s.p.a., ACM s.p.a., ASP s.p.a.), tutte con intero capitale degli enti locali, a suo tempo costituite ed operanti ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- anche nelle precedenti configurazioni dell'odierna VERITAS s.p.a., gli enti locali soci hanno dato applicazione alla normativa in materia di servizi pubblici locali, assumendo come tali le attività affidate all'azienda;
- il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 120 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale ASPIV in società per azioni denominata ASPIV s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della Legge n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASPIV;
- alla società per azioni ASPIV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate tutte le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 120/1999);
- il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale AMAV in società per azioni denominata AMAV s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della Legge n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale AMAV;
- alla società per azioni AMAV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate tutte le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 121/1999);
- i Comuni già soci di ACM con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Consorzio del Mirese in società per azioni denominata ACM s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della Legge n. 142/1990, confermavano l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda consortile;
- alla società per azioni ACM s.p.a. venivano con tali deliberazioni assegnate le attività assunte espressamente come servizi pubblici;
- che il Comune di Chioggia, con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 31 luglio 2000, nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Speciale ASP in società per azioni denominata ASP S.p.A. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della Legge n. 142/1990,

confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASP;

- alla società per azioni ASP s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 4 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 118 del 2000 soprarichiamata;

- il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 27/28 luglio 2001, nel deliberare la fusione di AMAV s.p.a. e ASPIV s.p.a. in un'unica società denominata VESTA s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della Legge n. 142/1990, confermava l'affidamento dei servizi pubblici locali già in capo alle società fuse indicati nelle sopra citate delibere di trasformazione n. 120/1999 e n. 121/1999;

- alla società per azioni VESTA s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate tutte le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 80 del 27/28 luglio 2001;

- le attività sopra elencate sono state assunte dagli enti locali soci come servizi pubblici ed affidate a VERITAS s.p.a. ai sensi delle norme vigenti nel tempo (r.d. n. 2578/1925; art. 22 della Legge n. 142/1990; art. 113 del d.lgs. n. 267/2000);

- alcune tra le attività assegnate a VERITAS s.p.a. sono oggi regolamentate dalla normativa sui servizi di pubblica utilità di cui alla Legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunque appartenenti al pari dei servizi pubblici locali alla categoria dei servizi di interesse generale;

Posto che:

- gli enti locali che hanno partecipato alla costituzione per aggregazione di VERITAS s.p.a. ed esattamente i Comuni di Venezia, Marcon, Quarto d'Altino, Chioggia, Campagnalupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, S.Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Strà, Vigonovo, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS s.p.a.;

- a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ALISEA s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima, hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;

- i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;

- ALISEA s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

- a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ASVO s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto) di quest'ultima, hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;

- i Comuni da ultimo citati, hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;

- ASVO s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

- il 23/12/2009 con atto notarile n. rep. 92258 e n. racc. 12279 del notaio Massimo Luigi Sandi, la società ASI s.p.a. ha ceduto il ramo d'azienda afferente la gestione integrata dei rifiuti per il comune di San Donà di Piave;

- a seguito della descritta operazione Veritas s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti anche per il Comune di San Donà di Piave il quale è anch'esso divenuto socio di Veritas s.p.a. ed ha sottoscritto la relativa convenzione intercomunale;
- l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS s.p.a., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
- gli enti locali soci di VERITAS s.p.a. hanno da tempo deliberato il modello *in house providing* e gli strumenti del relativo controllo analogo;
- la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali elencati nella medesima convenzione;
- VERITAS s.p.a., conformemente al suo carattere *in house providing*, svolge la parte prevalente della propria attività a favore degli enti locali soci;
- con riferimento al requisito della "parte prevalente" dell'attività, Corte di Giustizia europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 ha affermato che *<<Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni. // 66 Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni. // 67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente>>*;
- proprio lo svolgimento di servizi pubblici implica prestazioni nei confronti di terzi, cittadini ed utenti, nell'interesse dei quali gli enti locali hanno deciso di dar vita a VERITAS s.p.a.;
- l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione dell'incarico di servizio pubblico che gli enti locali hanno attribuito a VERITAS s.p.a.;
- VERITAS s.p.a. e le società da essa controllate o partecipate gestiscono servizi pubblici locali svolti su affidamento degli enti locali soci e svolgono servizi di pubblica utilità per il territorio dei Comuni di riferimento;
- tutte le attività svolte da VERITAS s.p.a. e dalle società da essa controllate costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificate dalle deliberazioni comunali;
- in base al diritto comunitario, i servizi pubblici costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono non solo le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (art. 106, par. 2 TFUE ed art. 14 TFUE);
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico;
- l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come "attività svolta a favore del

territorio di riferimento" e cioè come "attività prevalente" per conto degli enti locali che controllano la società incaricata della gestione del servizio pubblico;

- VERITAS s.p.a., operando nel pieno rispetto del requisito della prevalenza, è conforme al modello *in house providing*;

- in ragione di tutto quanto sopra, le gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. sono già conformi al diritto comunitario e si dovrà procedere semplicemente ad aggiornare gli atti alle normative ed ai principi giurisprudenziali, deliberando, per quanto di ragione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

Ricordato che:

- la giurisprudenza in materia di forme di gestione diretta, categoria cui appartiene il modello *in house providing*, ha precisato che l'affidamento sorge con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa e a regolamentare l'esecuzione nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; Cass., sez. un. civ., 29 ottobre 1999, n. 754; più recentemente, Cons.Stato, sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685; Cons.Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272 Cons.Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2009, n. 774);

- la durata del contratto di servizio non indica la durata dell'affidamento ma individua il periodo di regolazione, per un determinato periodo di tempo, del rapporto di affidamento a mezzo dello specifico contratto di servizio;

- per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti a VERITAS s.p.a., occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale;

- l'art. 151, comma 2, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce, con riferimento al servizio idrico integrato, <<la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni>>;

- l'art. 203, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, che la durata dell'affidamento è <<comunque non inferiore a quindici anni>>;

- per quanto di ragione, l'art. 143, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che <<la concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni>>;

- l'art. 2, comma 35 della l. 14 novembre 1995, n. 481 stabilisce, con riferimento ai servizi di pubblica utilità, che la durata delle concessione <<non può essere superiore ad anni quaranta>>;

- come si ricava dalle norme sopra riportate, si deve ritenere coerente con quanto sopra che la durata massima di una concessione di servizio pubblico non può essere superiore a trenta anni;

- comunque l'art. 4 dello statuto di VERITAS s.p.a. prevede che <<la durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050>>;

- comunque l'art. 4 della convenzione intercomunale stabilisce che <<i Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutto quanto in essa stabilito, in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2050, con decorrenza per ciascun ente locale dal giorno della relativa sottoscrizione>>;

- anche dalla data di scelta del modello *in house providing* per i servizi pubblici oggetto della presente delibera e come previsto dal diritto comunitario, si era previsto che la durata della collaborazione intercomunale fosse sino al 31 dicembre 2050 fermo restando che la durata dell'affidamento dei servizi pubblici si deve calcolare nel rispetto del limite temporale di trenta anni come si ricava dalle norme di legge sopra riportate;

- in ragione di quanto sopra, gli affidamenti di cui è titolare VERITAS s.p.a. anche mediante le società del gruppo hanno durata trentennale decorrente dalla data di stipula della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e cioè dal 27 giugno 2008;

- le gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo proseguono sino al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;

Considerato che:

- l'AATO Laguna di Venezia, con delibere dell'Assemblea d'ambito del 7/05/1999 prot. 20710 e del 26/06/2002 prot. 128, ha salvaguardato gli enti gestori del servizio idrico ASP S.p.A., ACM S.p.A., Spim S.p.A, Vesta S.p.A, società preesistenti alla fusione, con riferimento ai territori serviti;

- tra le altre, l'AATO Laguna di Venezia, con delibera dell'Assemblea d'ambito n. 515 XI di verb. del 22/12/2003, ha confermato la salvaguardia delle società predette approvando lo schema di convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico integrato dell'AATO Laguna di Venezia nel periodo di salvaguardia della durata di anni quattro, salve eventuali proroghe, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione approvando i relativi allegati con successiva deliberazione del 28/07/2004 prot. 730 VIII;

- l'AATO Laguna di Venezia, con delibera Prot.n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006, avente ad oggetto "Organizzazione del Servizio Idrico Integrato. Scelta della forma di gestione", stabiliva <<Che la forma di gestione del servizio idrico integrato sia quella prevista dall'articolo 113 del D. Lvo 267 del 2000, comma 5 lettera c) [del t.u. enti locali], anche in relazione a quanto prevede il successivo comma 15 bis, secondo periodo, soprarichiamato>>;

- con delibera Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008, l'AATO Laguna di Venezia stabiliva di << Di affidare in base all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, fino al 31.12.2018 (anni 10), la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Laguna di Venezia alla società Veritas s.p.a. con effetto a far data dal primo giorno consentito da quanto stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) - articolo 26 ter - salvo diverse disposizioni normative, fatta salva la verifica positiva dei requisiti previsti e necessari e della convenienza tecnico - economica per l'affidamento "in house"; // • Di stabilire che, a regime, i rapporti tra Veritas s.p.a. e AATO Laguna di Venezia saranno regolati da apposita Convenzione debitamente sottoscritta dalle parti; // • di stabilire che, con successivi provvedimenti, verranno approvati tutti quegli atti e documenti, qui di seguito elencati sinteticamente anche se non esaustivamente, necessari a completare l'affidamento del Servizio, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti al fine di realizzare tale affidamento nel pieno rispetto dei previsti requisiti: // a. Convenzione di Affidamento del Servizio; // b. Piano d'Ambito aggiornato dopo la prevista revisione; // c. Studio sulla valutazione della convenienza tecnica od economica per affidare "in house" il SII così come previsto dall'art. 150, comma 3 del D.Lgs. 152/06; // d. Atto di verifica e controllo del possesso dei requisiti della Società necessari ad affidare in house il SII (Proprietà pubblica, controllo analogo e attività prevalente)>>;

- con delibera prot. 646/X di verbale del 29 maggio 2009, l'Assemblea d'Ambito stabiliva: che <<le premesse e gli allegati sub A) e sub B) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente deliberato // di dare atto che è decorso il termine stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) articolo 26 ter; // di confermare, i contenuti delle deliberazioni

richiamate in narrativa, ivi comprese quelle dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006 avente per oggetto " Organizzazione del servizio idrico integrato. Scelta della forma di gestione"; prot. n. 1292/XVI del 17 ottobre 2007 recante "Fusione e scissione per incorporazione in Vesta S.p.A. e del compendio scisso avente per oggetto "Affidamento in house del servizio idrico integrato" // di confermare che è affidata a Veritas S.p.A. la gestione del servizio Idrico Integrato nell'AATO "Laguna di Venezia senza soluzione di continuità con l'affidamento in essere; // di confermare l'assegnazione a Veritas S.p.a. della realizzazione del Piano d'Ambito approvato in data 31.12.2003 con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. 866 del 31.12.2003, e tutta la documentazione conseguente; // di confermare che la durata dell'affidamento è stabilita sino al 31.12.2018, salva scadenza di durata successiva disposta da questa Assemblea ovvero dalla legge; // di confermare che l'affidamento a VERITAS s.p.a. è regolato dalla Convenzione di Salvaguardia in essere, sino all'approvazione della nuova convenzione prevista dalla Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 806/VI del verbale del 30/07/2008>>;

- con delibera prot. 866 citata, l'AATO Laguna di Venezia ha previsto che il Piano d'Ambito, per l'ambito di competenza, abbia un periodo di pianificazione pari ad anni trenta a decorrere dal 2004 e quindi sino a tutto il 2033 (punto 8. 4 del Piano);
- il periodo 2004-2033 costituisce un periodo di regolazione già stabilito dall'Autorità d'ambito e sulla base di esso si sta attuando il piano d'ambito;
- VERITAS s.p.a., nella sua qualità di gestore unico del servizio idrico in conformità al Piano d'ambito ha programmato i lavori e gli investimenti necessari alla loro esecuzione, fermi restando gli investimenti riconducibili alle società preesistenti agli intervenuti processi di fusione;
- in considerazione di quanto sopra risulta opportuno e necessario che tali lavori siano portati a termine dall'attuale soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che <<Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo>>;
- la LR n. 52/2012, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della l.n. 191/2009 e dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, stabilisce che <<gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino>> (art. 3, comma 4 legge reg. cit.) e che <<i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività: // [...] c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero>> (art. 3, comma 6 legge reg. cit.);
- l'art. 7 della LR n. 52/2012 ha abrogato l'art. 19 della legge reg. n. 3/2000 e che, pertanto, a seguito di tale abrogazione, non è più previsto che i singoli Comuni possano affidare autonomamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- i suddetti Consigli di bacino non sono ancora stati costituiti;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 della LR 52/2012 nelle more della costituzione dei consigli di bacino ed al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni

connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la giunta regionale ha nominato il commissario liquidatore dell'AATO Venezia Ambiente;

- l'art. 5 comma 4 della LR n. 52/2012 prevede che “ il commissario liquidatore adotta altresì gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi;”
- che l' AATO Venezia Ambiente con la già citata delibera ha stabilito in attuazione degli artt. 198 e 204 del d.lgs. 152/2006 la prosecuzione delle gestioni esistenti sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza dell'autorità d'ambito;
- le gestioni dei rifiuti espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. proseguono fino al momento dell'assegnazione del servizio pubblico a regime e cioè sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo le procedure di competenza dei consigli di bacino;
- la presente delibera, sulla scorta delle intese preliminari intervenute tra gli enti locali soci di VERITAS s.p.a. ed altresì componenti dall'AATO Venezia Ambiente, sarà approvata da tutti gli enti locali medesimi;
- pertanto i medesimi enti locali, approvando la presente delibera, manifestano la loro volontà circa l'organizzazione dei servizi pubblici che potrà essere ribadita in sede di costituenda nuova Autorità d'ambito ai sensi della LR n.52/2012;
- in ordine ai presupposti ed alle motivazioni di cui alla presente delibera si è avuto un riscontro a fini di verifica e coordinamento tra i vari enti locali soci in VERITAS s.p.a., mediante i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati riuniti nel Comitato di coordinamento e controllo nella relativa adunanza del 31/10/2013, anche al fine di concertare in maniera convergente i contenuti di cui alla presente delibera in conformità alla convenzione intercomunale (in particolare artt. 1, 2 e 6 della convenzione) ed allo statuto di VERITAS s.p.a. (art. 40 dello statuto);
- la LR n. 17 del 27/04/2012 “ Disposizioni in materia di risorse idriche” recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale e attribuisce le funzioni svolte dall'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato ai nuovi enti denominati Consigli di Bacino;
- con delibera di Consiglio Comunale di Noale n. 43 del 7/11/2012 è stata approvata la convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “ Laguna di Venezia” ai sensi della L.R. 17/2012;
- con atto del 17/12/2012 a rogito del segretario Generale del Comune di Venezia è stato istituito il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia mediante sottoscrizione della relativa convenzione (rep. 130831 del 17/12/2012 e registrata il 21/12/2012 agli atti pubblici con il n. 1367), e che tale convenzione è stata poi modificata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. 319/III di verb. Del 23/04/2013;
- 11 comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale hanno richiesto di essere inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale “ Laguna di Venezia”;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 04/06/2013 avente ad oggetto:” Approvazione della proposta di variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali “Laguna di Venezia “ e “Veneto Orientale”. Inclusione dei comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale “ Laguna di Venezia”, la Regione Veneto ha approvato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della LR 17/2012 la variazione degli ambiti Territoriali Ottimali nonché gli elenchi dei Comuni di cui all'allegato A della sopra citata legge regionale;
- che la convenzione repertorio n. 130831 del 17/12/2012 citata prevede all'art. 3 comma 3 che in caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale la

convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità di approvazione;

- con deliberazione di Consiglio di Bacino prot. 576/XII del 26/07/2013 ad oggetto “ modifica degli artt. 2 e 6 della convenzione del Consiglio di Bacino “ Laguna di Venezia” e relativo allegato “ Atto aggiuntivo alla convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia” il Consiglio di Bacino ha provveduto:

- A modificare l’art. 2 “enti locali partecipanti” e l’art. 6 “quote di partecipazione” al fine di recepire i contenuti della DGRV 856 del 04/06/2013
 - Ad aggiornare l’art. 6 “ quote di partecipazione” secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, ai sensi del quale “ le quote di partecipazione del consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all’entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, risultante dall’ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell’ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento” e quindi con riferimento alle risultanze del censimento della popolazione 2011 pubblicate nella GU 294/2012;
- l’AATO Venezia Ambiente, con propria delibera 6/VI di verbale del 30/06/2008 prot. 269/2008 recante “ Approvazione della ricognizione delle gestioni esistenti riferita al mese di marzo 2008 – presa d’atto dei successivi adeguamenti e approvazione della prosecuzione delle stesse”, ha riconosciuto che VERITAS s.p.a. risponde al modello *in house providing*;

Visto:

- che la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 e nell’art. 34, commi 20 e segg. del d.l. n. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in particolare, i commi 20 e 21 dell’art. 34 da ultimo citato prevedono che: <<20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>;*

- che la presente delibera riguarda , quanto al Comune di Noale, le seguenti attività: gestione del servizio idrico integrato, gestione del servizio rifiuti , e altri servizi quali derattizzazione e disinfestazione, indicati nella convenzione approvata con delibera di consiglio comunale n. 100/2007, oltre a gestione centro di raccolta (ecocentro) indicati nella convenzione del 12.11.2007 reg. n. 2812 nonché di gestione post operativa ex discarica di Cà Barbiero , di cui alla delibera di C.C. n. 45 del 29-09-08 di affidamento e disciplinare del 23.12.2008 reg. n. 1106 relativo alle modalità di gestione, espletate

tutte a mezzo di VERITAS spa e/o da altre società controllate o partecipate da VERITAS spa;

- che tutte le attività, oggetto della presente delibera, svolte da VERITAS s.p.a. e dalle società da essa controllate o partecipate costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati dalle delibere comunali che hanno riguardato la trasformazione in società delle pregresse aziende speciali e prima ancora di queste ultime ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 e del r.d. n. 2578/1925;

- che, come già detto, i servizi pubblici, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);

- che, pertanto, non sono applicabili a VERITAS ed alle società del gruppo l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, per estraneità dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse generale dall'ambito applicativo di tali citate norme, come espressamente precisato dalle medesime;

- che, in relazione alla continuazione degli affidamenti in essere, deve essere approvata, ai sensi dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica sulla attuale e futura gestione a mezzo di VERITAS s.p.a.;

- che la predetta relazione è destinata a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui al sopra citato art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012;

- che la predetta relazione dimostra l'economicità e l'efficienza delle gestioni in essere a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo e ribadisce la loro conformità al diritto comunitario;

- preso atto altresì che nell'ambito del gruppo VERITAS s.p.a., con separazione societaria e nel rispetto delle regole di unbundling stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è presente VERITAS Energia s.r.l. che svolge in regime di libero mercato, come previsto dalla normativa, i servizi di pubblica utilità riguardanti le attività di vendita di energia elettrica e gas in conformità alle regole stabilite dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni e dal d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni, attività non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondenti all'interesse pubblico dell'ente locale per il loro carattere di servizi di interesse economico generale;

- che attraverso la società VIER s.r.l. viene svolta anche attività di produzione di energia rinnovabile, riguardante alcuni comparti del territorio di riferimento, che si presenta come erogazione industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti, non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondente all'interesse pubblico degli enti locali per il suo carattere di servizio di interesse economico generale;

- che le gestioni relative all'attività di produzione di energia rinnovabile presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia;

- che le gestioni effettuate dalla predetta VERITAS Energia s.r.l. presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e che la società presenta altresì bilanci in utile;

- che i sopra richiamati servizi di interesse economico generale svolti da VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo, altresì risultanti nel dettaglio delle elencazioni delle attività contenute nella relazione tecnico-economica allegata, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, anche quando non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, presentano caratteri di economicità,

efficienza ed efficacia e risultano utili e strettamente rispondenti agli interessi della collettività per le ragioni comunque illustrate dalla predetta relazione tecnico-economica;

VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare nella seduta del 17/12/2013;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi in merito all'argomento che si desumono dal verbale n. 48 sulla discussione generale della presente seduta

Entrano i Consiglieri Furlan e Dini

Dato atto che il Consigliere Muffato dichiara di non partecipare alla discussione ed alla votazione della presente deliberazione.

CON voti FAVOREVOLI 12 (Celeghin, Cervesato, Gobbato, Barin, Furlan, Vallotto, Damiani, Scapin, Famengo, Sorino, Michielan, Mattiello), CONTRARI 1 (Tegon), ASTENUTI 4 (Andreotti, Attombri, Dini, Casotto), NON VOTANTI 1 (Muffato) espressi nelle forme di legge dai 18 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. la presente delibera è finalizzata ad assicurare l'economicità della gestione dei servizi pubblici ed a ribadire la conformità alla disciplina europea e nazionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3. di approvare la relazione tecnica-economica di cui alla premessa ed allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012;
4. di dare atto che, in base alla predetta relazione tecnica-economica, è stata dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo ed è stata ribadita la conformità al diritto comunitario e nazionale;
5. di confermare, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, che le gestioni attualmente espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo proseguono sino al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;
6. di dare atto, fermo restando quanto disposto nel precedente alinea e fermo restando le competenze dell'AATO Laguna di Venezia, che VERITAS prosegue comunque la gestione del servizio idrico integrato sino a completamento di tutti i lavori programmati nel piano d'ambito il cui periodo di regolazione è stabilito in trenta anni a decorrere dal 2004 e pertanto sino a tutto il 2033;
7. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione ed altresì di vincolare il rappresentante di questa Amministrazione comunale, presente negli

organi di regolazione a livello di ambito o bacino ottimale, ad operare affinché anche in quelle sedi vengano ribadite, per quanto di competenza, le statuizioni di cui alla presente deliberazione consentendo pertanto, anche per i servizi pubblici locali disciplinati dalla legislazione come servizi a rete, la prosecuzione delle gestioni a mezzo VERITAS s.p.a. per le durate sopra ricordate.

Successivamente

Dato atto che il Consigliere Muffato dichiara di non partecipare alla discussione ed alla votazione della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito il seguente esito: voti FAVOREVOLI 12 (Celeghin, Cervesato, Gobbato, Barin, Furlan, Vallotto, Damiani, Scapin, Famengo, Sorino, Michielan, Mattiello), CONTRARI 1 (Tegon), ASTENUTI 4 (Andreotti, Attombri, Dini, Casotto), NON VOTANTI 1 (Muffato) espressi nelle forme di legge dai 18 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal Presidente;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

f.to Il Responsabile del servizio interessato
Scantamburlo Giovanni

PARERE: Visto PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 2013

Copia della presente deliberazione di Consiglio viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 nonché art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).

Noale, li 31-12-13

f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio, pubblicata all'Albo Pretorio Online, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data .

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Zampieri
